

SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO ED ATTIVITÀ PRODUTTIVE
SERVIZIO TUTELA AMBIENTALEVIALE DE GASPERI N.120 TEL.(0735)794586 PEC: PROTOCOLLO@CERT-SBT.IT -COD.F. P.IVA 0036014044 6

Prot. N. 44685 del 05/07/2019

Assolvimento imposta di Bollo
come da dichiarazione
Marca da Bollo
ID
01170830931531

AUTORIZZAZIONE ALLO SCARICO NEL SUOLO PER SUB IRRIGAZIONE

IL DIRIGENTE DEL SETTORE
GESTIONE DEL TERRITORIO ED ATTIVITÀ PRODUTTIVE

Viste:

- l'istanza prot. n.37452 del 06.06.2019 con relativi allegati, presentati dal sig. Rosetti Marco, nato il 02/06/1974 a San Benedetto del Tronto e residente ad Acquaviva Picena in via della Tartana n.1 (c.f. RSTMRC74H02H769A), in qualità di proprietario del terreno su cui viene realizzato lo scarico, sito nel Comune di San Benedetto del Tronto in Via Santa Lucia snc, CODICE EDIFICIO 3-316-532, distinto negli atti del Catasto al Foglio 14 P.IIa 82-113-310, zona agricola, volta ad ottenere l'autorizzazione a scaricare negli strati superficiali del sottosuolo, con la tecnica della sub-irrigazione, i reflui domestici, trattati preventivamente in fossa Imhoff, provenienti dal predetto stabile;

- la "Relazione Geologica Sismica" e la "Relazione Idrogeologica "smaltimento acque reflue" del 16 aprile 2019 a firma del Geologo Specialista Dott. Tonino Colletta, iscritto al n. 575 Sezione A dell'Ordine dei Geologi della Regione Marche, allegata alla suddetta istanza, da intendersi qui integralmente richiamate, (*conservate nel fascicolo d'ufficio - Servizio Tutela Ambientale - autorizzazioni scarichi sul suolo - Rosetti Marco - anno 2019*);

- la relazione tecnica e gli altri documenti a firma del geom. Ezio Scarponi, iscritto all'Albo Professionale dei Geometri della Provincia di Ascoli Piceno al n.844, allegati alla suddetta istanza, da intendersi qui integralmente richiamata, datata 26/04/2019, (*conservata nel fascicolo d'ufficio - Servizio Tutela Ambientale - autorizzazioni scarichi sul suolo - Rosetti Marco - anno 2019*);

Vista la nota prot. n. 21977 del 01/07/2019 dell'ARPAM Dipartimento Provinciale di Ascoli Piceno – Servizio acque (contraddistinta al protocollo generale di questo Comune con il n. 43649 del 01/04/2019) con cui, a seguito di richiesta di questo Comune con nota prot. 38554 del 11.06.2019, è stato trasmesso il "*Parere tecnico ambientale relativo al rilascio dell'autorizzazione allo scarico negli strati superficiali del sottosuolo delle acque reflue domestiche provenienti dalla struttura di proprietà della Ditta Rosetti Marco, ubicata nel Comune di San Benedetto del Tronto (AP), Via Santa Lucia, snc*", di cui si riporta in stralcio il Parere (testuale):

OGGETTO: Parere tecnico ambientale relativo al rilascio dell'autorizzazione allo scarico negli strati superficiali del sottosuolo delle acque reflue domestiche provenienti da uno stabile di proprietà della Ditta **Rosetti Marco** ubicato nel Comune di San Benedetto del Tronto (AP), Via Santa Lucia, snc.

In riferimento alla nota di codesto Ente prot n. 38554 del 11.06.2019 Ns prot. n. 19691 del 12.06.2019) relativa all'oggetto, esaminata tutta la documentazione tecnica trasmessa, si rappresenta quanto segue:

Parere:

Sulla base di quanto sopra osservato, si esprime **parere favorevole** al rilascio dell'autorizzazione per lo scarico negli strati superficiali del sottosuolo dei reflui domestici provenienti dalla struttura di proprietà della Ditta **Rosetti Marco** sito in Via Santa Lucia, snc, del Comune di San Benedetto del Tronto (AP), con le seguenti prescrizioni:

- il numero di abitanti equivalenti massimo è quello compatibile con il dimensionamento dei sistemi di trattamento proposti (10 AE);
- il programma di manutenzione delle fosse Imhoff deve prevedere lo spurgo delle stesse secondo le necessità e almeno una volta l'anno;
- le operazioni di spurgo delle fosse Imhoff devono essere effettuate tramite ditte autorizzate e la documentazione relativa deve essere conservata, dal titolare dello scarico, per almeno 5 anni;
- in fase di gestione, controllare che non si manifestino impaludamenti superficiali;
- l'intervento in oggetto non deve essere influenzato negativamente dalle acque sotterranee e superficiali e non deve modificare il regime idrico locale di flusso e deflusso;
- devono essere rispettate tutte le prescrizioni contenute nell'allegato 5 alla Delibera Interministeriale del 4 febbraio 1977 e nella relazione geologica-idrogeologica allegata.

Visto il D.Lgs n° 152 del 3.04.2006 e ss. mm. e ii., parte III e l'allegato V alla medesima parte III, recante *Norme in materia ambientale*, in particolare, gli articoli 74 comma 1 lettera g), 100 comma 3, 101, 103 comma 1 lettera a) e l'articolo 124;

Visto l'articolo 47 della L. R. Marche n. 10 del 17.05.1999, modificata con Legge Regionale Marche n. 23 del 6.11.2002 e succ. mod. recante *Riordino delle funzioni amministrative della Regione e degli Enti locali-Inquinamento delle acque* con cui sono state attribuite ai Comuni le funzioni amministrative concernenti il rilevamento, la disciplina

ed il controllo degli scarichi di acque reflue domestiche ed assimilate, compresi quelli dei nuclei abitativi isolati in corpi idrici superficiali e nel suolo, compreso il rilascio delle relative autorizzazioni allo scarico;

Visti gli articoli 11 e 27 delle Norme Tecniche di Attuazione del Piano regionale di tutela delle acque della Regione Marche, allegate alla deliberazione del 26 maggio 2010 n. 145;

Visto l'allegato 5 alla Delibera Interministeriale 4 febbraio 1977;

Visto l'articolo 26 del Regolamento comunale fognario approvato con Deliberazione di C.C. n.117 del 25.11.2002 (*prescrizioni per lo scarico di liquami sul suolo e negli strati superficiali del suolo*);

Visto l'articolo 107 del D.Lgs n° 267 del 18.08.2000 recante *Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali* e ss.mm.ii.;

Visto l'articolo 42 dello Statuto comunale;

Considerato quanto rappresentato nelle valutazioni tecnico ambientali favorevoli all'autorizzazione per lo scarico sul suolo dei reflui domestici provenienti dalla struttura di proprietà del sig. Rosetti Marco, sita in via Santa Lucia snc del Comune di San Benedetto del Tronto, espresso dall'ARPAM con nota prot. n.21977 del 01/07/2019, con le prescrizioni sopra riportate;

Dato atto che l'imposta di Bollo è stata assolta come da dichiarazione del titolare dell'istanza, pervenuta via posta elettronica certificata e distinta al protocollo generale di questo Ente con n. 44607 del 04/07/2019, conservata agli atti dell'Ufficio;

AUTORIZZA

Il Sig. Rosetti Marco, nato il 02/06/1974 a San Benedetto del Tronto e residente ad Acquaviva Picena in via della Tartana n.1 (c.f. RSTMRC74H02H769A), in qualità di proprietario del terreno su cui viene realizzato lo scarico, sito nel Comune di San Benedetto del Tronto in Via Santa Lucia snc, CODICE EDIFICIO 3-316-532, distinto negli atti del Catasto al Foglio 14 P.IIa 82-113-310), a scaricare nel terreno, con la tecnica della sub-irrigazione, i reflui domestici, trattati preventivamente in fossa Imhoff, provenienti dalla struttura di proprietà dello stesso, *in conformità a quanto riportato nell'istanza prot. n. 37452 del 06.06.2019 con relativi allegati e negli elaborati progettuali depositati, e nel rispetto delle sotto elencate prescrizioni espresse dall'ARPAM - Dipartimento provinciale di Ascoli Piceno nella propria nota prot. 21977 del 01.07.2019:*

- 1. Il numero di abitanti equivalenti massimo è quello compatibile con il dimensionamento dei sistemi di trattamento proposti (10AE);**
- 2. il programma di manutenzione delle fosse Imhoff deve prevedere lo spurgo delle stesse secondo le necessità e almeno una volta l'anno;**
- 3. le operazioni di spurgo delle fosse Imhoff devono essere effettuate tramite ditte autorizzate e la documentazione relativa deve essere conservata, dal titolare dello scarico, per almeno 5 anni;**
- 4. in fase di gestione, controllare che non si manifestino impaludamenti superficiali;**
- 5. l'intervento in oggetto non deve essere influenzato negativamente dalle acque sotterranee e superficiali e non deve modificare il regime idrico locale di flusso e deflusso;**
- 6. devono essere rispettate tutte le prescrizioni contenute nell'allegato 5 alla Delibera Interministeriale del 4 febbraio 1977 e nella relazione geologica-idrogeologica allegata.**

La presente autorizzazione consta di tre pagine dattiloscritte oltre agli elaborati depositati unitamente all'istanza prot. n. 37452 del 06.06.2019, conservati agli atti del fascicolo d'ufficio Servizio Tutela Ambientale - autorizzazioni scarichi sul suolo - Rosetti Marco - anno 2019 e che, pertanto, anche se non materialmente allegati, ne costituiscono parte integrante e sostanziale.

Per il combinato disposto dell'art. 124 comma 8 del D. Lgs. 156/2006 ss.mm.ii. e dell'articolo 47 comma 1 Legge regionale Marche n. 10/99 e ss.mm. ii. la presente autorizzazione, *fatte salve revisioni o modifiche a seguito di altre norme anche regolamentari e/o regionali più restrittive che dovessero intervenire in materia e quanto di seguito avvertito e rammentato, si intende tacitamente rinnovata ad ogni scadenza del quadriennio a far data dall'emissione del provvedimento*, senza bisogno di nuova istanza;

AVVERTE:

➤ l'autorizzazione è rilasciata:

- restando salvi i diritti di terzi, verso i quali il soggetto autorizzato assume ogni e qualsiasi responsabilità;
- sotto l'osservanza di tutte le leggi e regolamenti vigenti in materia, anche se non espressamente richiamati nel presente atto;

- nel rispetto delle prescrizioni del parere dell'Arpam-Dipartimento Provinciale di Ascoli Piceno sopra riportate;
 - in conformità degli elaborati progettuali rappresentativi del sistema di scarico oggetto della sopra citata istanza e di autorizzazione;
- lo scarico non deve produrre pregiudizi per il corpo ricettore, per la salute pubblica e per l'ambiente;
- dovrà essere richiesta **una nuova autorizzazione** allo scarico nel caso in cui l'edificio sia soggetto, in tutto o in parte, a diversa destinazione d'uso, ad ampliamento o a ristrutturazione, a modificazioni e/o diversa destinazione anche solo degli impianti e delle opere oggetto di autorizzazione, così come rappresentate ed autorizzate, nel caso di inconvenienti igienico-sanitari ed in tutti gli ulteriori casi di mutamento della situazione di fatto sulla cui scorta risulta rilasciato il presente provvedimento, in cui derivino scarichi aventi caratteristiche qualitativamente e/o quantitativamente diverse, in totale o anche solo parziale difformità rispetto a quanto autorizzato e/o prescritto con il presente atto;
- l'autorizzazione deve intendersi, pertanto, priva di effetto e decaduta:
- qualora, nella situazione di fatto, così come rappresentata e dichiarata nella documentazione prodotta a corredo della domanda di autorizzazione allo scarico, intervenga un qualsiasi mutamento comportante variazione nelle caratteristiche qualitative e/o quantitative dello scarico medesimo;
 - sopravvenga la possibilità di allaccio e scarico nella rete fognaria.
- In tali casi dovrà essere presentata una nuova istanza per autorizzazione allo scarico dei reflui provenienti dal fabbricato ai sensi della Legge vigente.

RAMMENTA CHE

- ai sensi dell'articolo 130 del D.Lgs n. 152/2006, ferma restando l'applicazione delle norme sanzionatorie di cui al titolo V della parte III del medesimo decreto, **in caso di inosservanza delle prescrizioni contenute nella presente autorizzazione** si provvederà, secondo la gravità dell'infrazione:
- 1)- alla diffida, stabilendo un termine entro il quale devono essere eliminate le inosservanze ed irregolarità;
 - 2)- alla diffida e contestuale sospensione dell'autorizzazione per un tempo determinato, ove si manifestino situazioni di pericolo per la salute pubblica e per l'ambiente;
 - 3)- alla revoca dell'autorizzazione in caso di mancato adeguamento alle prescrizioni imposte con la diffida ed in caso di reiterate violazioni che determinano situazione di pericolo per la salute pubblica e per l'ambiente;
- **il presente provvedimento è soggetto a revoca o modifica o sospensione per evitare danni alle persone, all'ambiente o a beni pubblici e privati ed in tutti gli altri casi in cui ciò si renda necessario nel pubblico interesse, anche per cause non imputabili al titolare dell'autorizzazione ed è subordinato, in ogni caso, al rispetto delle norme regolamentari, anche regionali più restrittive che dovessero intervenire in materia;**
- la presente autorizzazione non legittima il titolare ad operare in difformità dei regolamenti di Polizia Urbana, delle norme igienico-sanitarie, delle norme urbanistiche ed edilizie o relative alla destinazione d'uso dello stabile di cui trattasi, delle norme di tutela ambientale e paesaggistica e non lo esime dal munirsi di ulteriori autorizzazioni prescritte da particolari norme di legge;
- avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al TAR Marche entro 60 giorni o, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni decorrenti dalla sua notifica o, comunque, dalla sua piena conoscenza.

II DIRIGENTE

(Decreto Sindacale di nomina n. 10 del 19/04/2017)

ING. GERMANO POLIDORI

*(documento firmato digitalmente ai sensi degli artt. 20 e 21 del D.Lgs n. 82/2005-
conservato in archivio IRIDE)*